

▼B*ALLEGATO II*

(di cui all'articolo 2)

Elenchi di codici**1. CODICI DELLE LINGUE**

Questi codici sono estratti dalla norma ISO 639.1 (codici alfa 2); sono stati inoltre aggiunti due codici non standard da utilizzare con una trascrizione in caratteri latini delle lingue che non usano l'alfabeto latino, ossia:

— bt — Bulgaro (caratteri latini)

— gr — Greco (caratteri latini)

Codice	Denominazione
bg	Bulgaro
bt	Bulgaro (caratteri latini)
hr	Croato
cs	Ceco
da	Danese
nl	Olandese
en	Inglese
et	Estone
fi	Finlandese
fr	Francese
ga	Gaelico
gr	Greco (caratteri latini)
de	Tedesco
el	Greco
hu	Ungherese
it	Italiano
lv	Lettone
lt	Lituano
mt	Maltese
pl	Polacco
pt	Portoghesi
ro	Rumeno
sk	Slovacco
sl	Sloveno (Slovenia)
es	Spagnolo
sv	Svedese

▼M2**▼B**

▼B

2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Anno	Numerico 2	05
2	Identificatore dello Stato membro in cui l'e-AD è stato inizialmente presentato	Alfabetico 2	ES
3	Codice unico assegnato a livello nazionale	► M3 Alfanumerico 16 (cifre e lettere maiuscole) ◀	7R19YTE17UIC8J45
4	Carattere di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento.

▼M1

L'indicazione di cui al campo 2 è ripresa dall'elenco <STATI MEMBRI> (elenco codici 3).

▼B

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (*Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa*). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell'ambito dell'EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 fornisce la cifra di controllo per tutto l'ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'ARC.

▼M8

3. CODICI DEI PAESI

Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione ⁽¹⁾, eccetto:

— Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR.

5. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

▼B

6. CODICE DEL TIPO DI GARANTE

Codice	Descrizione
1	Speditore
2	Trasportatore
3	Proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
4	Destinatario

▼M3

5	Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

▼B

12	Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore
13	Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
14	Garanzia in solido dello speditore e del destinatario
23	Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
24	Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario
34	Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
123	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
124	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario
134	Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
234	Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
1234	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

7. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna

▼B

8. CODICE DELL'UNITÀ DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
1	Container
2	Veicolo
3	Rimorchio
4	Trattore
▼M1	
5	Infrastruttura di trasporto fissa

▼B

9. CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell'allegato 38, casella 31, del regolamento (CEE) n. 2454/93

10. CODICE DEL MOTIVO DELL'ANNULLAMENTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Errore di digitazione
2	Interruzione della transazione commerciale
3	e-AD duplicato
4	Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

11. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
T200	T	4	►M4 Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio () e prodotti assimilati alle sigarette conformemente al punto 2, paragrafo 2, di tale direttiva ◀	N	N	N
T300	T	4	►M4 Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/64/UE ◀	N	N	N
T400	T	1	►M4 Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE ◀	N	N	N
T500	T	1	►M4 Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva ◀	N	N	N

▼B

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
B000	B	3	Birra secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE	S	S	N
W200	W	3	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
W300	W	3	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
I000	I	3	Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all'articolo 17 della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S200	S	3	Bevande spiritose secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S300	S	3	Alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientra nei codici NC 2207 e 2208, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S400	S	3	Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S500	S	3	Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208	S	N	N
E200	E	2	Oli vegetali e animali – Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (2)]	N	N	S
E300	E	2	Oli minerali (prodotti energetici) – Prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50 [articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

▼B

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
▼M6						
E410	E	2	Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E420	E	2	Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E430	E	2	Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E440	E	2	Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E450	E	2	Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E460	E	2	Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E470	E	1	Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E480	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

▼M6

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
E490	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
▼B						
E500	E	1	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 [articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E600	E	1	Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E700	E	2	Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44 [articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E800	E	2	Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 [metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
▼M6						
E910	E	2	Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E920	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86, 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

▼B

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
▼M1 E930	E	2	Additivi di cui ai codici NC 3811 11, 3811 19 00 e 3811 90 00	N	N	N

▼B

- **M4** ⁽¹⁾ Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24). ◀
⁽²⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Nota: I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001).

Legenda delle colonne

EPC Codice del prodotto sottoposto ad accisa

CAT Categoria del prodotto sottoposto ad accisa

UNIT Unità di misura (cfr. elenco 12)

A: Indicare il titolo alcolometrico (Si/No)

P: Può essere indicato il grado Plato (Si/No)

D: Deve essere indicata la densità a 15 °C (Si/No)

12. UNITÀ DI MISURA

Codice dell'unità di misura	Designazione
1	Kg
2	Litro (alla temperatura di 15 °C)
3	Litro (alla temperatura di 20 °C)
4	1 000 articoli

▼M5

13. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice del modo di trasporto	Durata del tragitto
0	D45
1	D45
2	D35
3	D35
4	D20
5	D30
7	D15
8	D35

▼M5

Nota 1: il valore «0» si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

Nota 2: in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione.